

# UNITÀ

# CAPITOLO

## 3

## 2



# Contrasto all'evasione e rispetto della privacy

### □ Premessa

“Il 25 maggio 2018 è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri il **Regolamento Ue 2016/679**, noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al **trattamento e alla libera circolazione dei dati personali**.

Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione Ue, di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall'Ue verso altre parti del mondo. Si tratta poi di una risposta, necessaria e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini Ue. A preoccupare sono, però, gli spazi di autonomia che permangono in capo ai singoli Stati Membri nel disciplinare in maniera più specifica rispetto al GDPR alcuni aspetti non ricompresi nella competenza dell'UE in base al principio di attribuzione. Tale circostanza potrebbe far sorgere contrasti tra le diverse Autorità di controllo nazionali che si trovino a disciplinare nello specifico e applicare in concreto a livello nazionale le disposizioni del GDPR.

In data 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice della Privacy) che ha introdotto disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale italiana (D.Lgs 196/2003) alle disposizioni del GDPR.” (agendadigitale.eu)

### □ Diritto alla privacy e nuove tecnologie

In Italia la legge di Bilancio 2020 ha introdotto norme volte a favorire la lotta all'evasione fiscale, anche potenziando l'uso di nuove tecnologie.

Oggi sono molti gli strumenti che l'amministrazione finanziaria può utilizzare per contrastare la frode e l'evasione fiscale e, a tal fine, assume importanza fondamentale il più stringente rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza. Gli strumenti messi a disposizione, sempre più incisivi e potenziati, hanno però acceso il dibattito in materia di tutela della privacy, per possibili profili di rischio inerenti al trattamento dei dati personali.

Per quanto riguarda le “nuove tecnologie” si fa anche espresso riferimento alle informazioni immesse volontariamente dall'utente su siti Internet, in quanto è stata prevista, nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, la possibilità di avvalersi delle cosiddette “fonti aperte” (articoli di stampa, siti Internet, social network come Facebook, Instagram, ecc.). per raccogliere notizie provenienti da banche dati diverse da quelle usate normalmente dall'Agenzia delle Entrate, al fine di dare supporto a indagini in corso.

Si ritiene infatti che la pubblicazione di fotografie e video sui social network spesso possa fornire una rappresentazione efficace del tenore di vita del singolo contribuente e, in presenza di altri elementi sospetti, consentire di acquisire elementi utili per eseguire gli accertamenti fiscali. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono legittimate a controllare ed esaminare i profili Facebook, Instagram, Twitter, ecc., dei contribuenti, perché le immagini esibite e mostrate pubblicamente attraverso l'uso di tali piattaforme, possono consentire di individuare potenziali evasori.

La legge di Bilancio 2020 ha anche introdotto un nuovo strumento il cosiddetto “Evasometro anonimizzato”, consistente in un algoritmo in grado di permettere il controllo di conti correnti e depositi bancari. Grazie a esso, al singolo contribuente viene associato un numero, al fine di rispettare il principio della cosiddetta “pseudonimizzazione”. I dati presenti nel registro dell'Anagrafe dei conti saranno così confrontati con le informazioni contenute in altre banche dati. Qualora vengano accertate incongruenze rispetto a quanto attestato nella dichiarazione dei redditi, il Fisco potrà intervenire ed effettuare controlli mirati.

Tra i vari strumenti impiegati nella lotta all'evasione fiscale, ricordiamo anche Google Earth, che l'Agenzia delle Entrate già utilizza per effettuare un controllo sugli immobili, con l'obiettivo di individuare eventuali strutture abusive. Anche il sistema alla base della fatturazione elettronica, introdotta nel 2019, sta dando i suoi primi risultati come mezzo per la lotta all'evasione fiscale.



Le nuove misure adottate in materia di prevenzione e lotta all'evasione fiscale hanno suscitato una certa preoccupazione in merito alla garanzia di tutela e protezione dei dati personali. Per utilizzare in modo efficace la tecnologia, senza violare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, bisogna infatti, sulla base della normativa privacy, trattare i dati personali (anche sensibili) per le finalità antievasione con le necessarie cautele e garanzie.

Per questo, il presidente dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro, è intervenuto con una memoria depositata il 12 novembre 2019 per esprimere alcune considerazioni in merito al disegno di legge di Bilancio 2020, con particolare riferimento all'articolo 86. Anche in passato, negli ultimi due anni, sono stati molteplici gli interventi del Garante attraverso provvedimenti e memorie, con cui ha espresso osservazioni, da un punto di vista di protezione dei dati personali, in merito alle modalità di applicazione della fatturazione elettronica e all'utilizzo dei dati da parte dell'Anagrafe tributaria per attività anti-evasione.

### □ Gli interventi del Garante privacy

Le nuove norme sulle modalità di utilizzo e memorizzazione dei dati delle fatture elettroniche prevedono che i file .xml possano essere memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (o fino alla definizione dei giudizi) ed è stata contemplata un'estensione dell'ambito di utilizzo dei dati contenuti all'interno delle fatture elettroniche stesse. Spesso, nel flusso di fatture elettroniche, oltre all'indicazione di beni e servizi, sono riportate anche informazioni (per esempio condizioni contrattuali, sconti applicati, abitudini di consumo, regolarità nei pagamenti, ecc.) che a livello fiscale non dovrebbero avere alcuna rilevanza, contravvenendo così, secondo il Garante, ai principi di necessità e proporzionalità. Egli, pur auspicando l'individuazione di misure efficaci per combattere l'evasione, ha invitato a porre in essere misure meno invasive della privacy degli individui e ad acquisire i dati oscurando quelli non rilevanti ai fini fiscali. Per il principio di minimizzazione, infatti, i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I controlli automatizzati, per esempio, richiedono la memorizzazione e l'elaborazione di enormi quantità di dati estratti dalle fatture, mentre dovrebbero essere considerati solo quelli fiscali.



metamorworks/Stock

Per il Garante privacy, le suddette norme evidenziano in sostanza una disparità di rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, che sono tenuti a condividere con lo Stato innumerevoli informazioni di carattere personale, senza avere il diritto di conoscere quali sono i dati posseduti e utilizzati dal fisco per eventuali azioni di accertamento nei loro confronti. Ciò comporta una evidente asimmetria informativa e una oggettiva difficoltà del contribuente a difendersi dalle azioni dell'amministrazione finanziaria. Va comunque precisato che nella legge di Bilancio 2020 il legislatore ha indicato i principi di necessità e di proporzionalità, come elementi essenziali di cui tenere conto nel decreto attuativo della legge stessa.

Un altro aspetto da considerare riguarda la norma della legge di Bilancio 2020 che legittima la Guardia di Finanza (al pari dell'Agenzia delle Entrate) ad avvalersi delle tecnologie e delle interconnessioni con altre banche dati di cui dispone, per elaborare criteri di rischio e per fare emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo da parte del contribuente. Secondo il Garante privacy, ciò può comportare rischi di duplicazione delle informazioni e, al tempo stesso, minore qualità dei dati. Inoltre, secondo il Garante, l'Agenzia delle Entrate può sperimentare nell'attività di indagine l'interconnessione e lo scambio tra le varie banche dati per cercare informazioni utili alla lotta all'evasione, partendo comunque dai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'Anagrafe tributaria.

Il Garante ha anche criticato la tecnica prevista dal legislatore della "pseudonimizzazione", ossia la conservazione dei dati personali in una forma che impedisce l'identificazione del soggetto, attuabile per esempio mediante sostituzione del nome e cognome con una cifra ("pseudonimo") alla quale viene associata l'informazione interessata (per esempio dati reddituali o patrimoniali). Essa, infatti, non costituirebbe una garanzia della riservatezza dei dati, in quanto a causa dell'enorme mole di dati raccolti e per il loro grado di dettaglio, sarebbe probabilmente molto semplice risalire all'interessato.



Una questione cruciale è quella riguardante la limitazione dei diritti dell'interessato. La legge di Bilancio 2020, andando a modificare l'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196 del 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – inasprisce infatti le limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato (tutelati dagli artt. 15-22 del GDPR), applicandole anche “alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale”. Il Garante ha sottolineato che ciò risulta in contrasto anche con lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), che regola i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti in base ai principi di massima trasparenza. Ha anche ribadito come la limitazione dei diritti dei contribuenti possa avvenire solo in presenza di un potenziale danno effettivo e concreto alle esigenze pubbliche, le quali tuttavia devono essere definite in modo puntuale e soprattutto nei limiti di quanto “necessario e proporzionato in una società democratica”.

L'utilizzo di strumenti tecnologici, a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, rappresenta sicuramente un metodo valido e rilevante nella lotta alla prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, tuttavia viene sottolineata l'esigenza che la sua disciplina venga allineata alla normativa europea in materia di protezione e trattamento dei dati personali, anche al fine di consentire un ricorso sempre più massiccio all'intelligenza artificiale.

Alla luce di quanto esposto, risulta comunque chiaro che i dati personali (anche sensibili) devono potere essere legittimamente trattati per le finalità antievasione, però senza fare venire meno le garanzie necessarie. In base all'art. 9 lettera g del GDPR, per i dati sensibili il loro uso è possibile solo a condizione che esso:

- sia necessario per motivi di rilevante interesse pubblico, sulla base di una legge nazionale;
- sia proporzionato alla finalità perseguita;
- sia rispettoso dell'essenza del diritto alla protezione dei dati;
- preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.



Per i dati non sensibili, il trattamento è permesso se in “esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri” (articolo 6, comma 1, lettera e, Tu -Testo Unico Privacy).

A oggi, il nostro legislatore ha individuato, all’art. 2-*sexies* Tu, una lista chiusa di finalità di interesse pubblico, senza le quali non si può procedere all’utilizzo dei dati personali. Fra di esse non sono contemplate in modo esplicito la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale, anche se queste potrebbero ritenersi comprese implicitamente in alcuni punti della lista citata. Per evitare ogni dubbio, sarebbe quindi necessaria una integrazione del suddetto articolo, aggiungendo alla lista delle finalità di interesse pubblico la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale: in questo modo la lotta tecnologica all’evasione si potrebbe fare nel pieno rispetto della privacy.

## Fonti

- [agendadigitale.eu](http://agendadigitale.eu)
- G. Comandé, *Contrasto all’evasione: si può fare nel rispetto della privacy*, [lavoce.info](http://lavoce.info), 8 novembre 2019
- M. Martorana, *Privacy e lotta all’evasione, novità della Legge di bilancio 2020 e criticità*, [altalex.com](http://altalex.com), 25 febbraio 2020
- A. Bonghi, *Privacy in soffitta per combattere l’evasione*, [ItaliaOggi](http://ItaliaOggi), 8 novembre 2019
- L. Tucci, *Legge di bilancio 2020, lotta all’evasione e rischi privacy alla luce del GDPR*, [agendadigitale.eu](http://agendadigitale.eu), 5 marzo 2020